

Oggetto: contributo AGCOM - anno 2017.

Si informa che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato la delibera recante "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2017 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi *media*" (del. n. 463/16/CONS) e le relative istruzioni (delibera n. 62/17/CONS).

Il termine ultimo per adempiere agli obblighi contributivi è il **1° aprile 2017**. Entro il 1° aprile, ciascun soggetto è tenuto a trasmettere il modello telematico "Contributo SCM – Anno 2017" e ad accreditare l'eventuale contributo dovuto sul c/c IT73D0200805172000103549679 intestato all'Autorità e acceso presso Unicredit s.p.a.

Le informazioni economiche strumentali alla determinazione del contributo dovuto da ciascun soggetto (modello "Contributo SCM – Anno 2017) devono essere comunicate con l'ausilio dei medesimi strumenti informatici utilizzati per le comunicazioni inerenti al Registro degli Operatori di Comunicazione e al Catasto Nazionale delle Frequenze.

In particolare, il modello telematico "Contributo SCM – Anno 2017" è disponibile sul portale <https://www.impresainungiorno.gov.it/sso/go>. Per l'accesso al Portale è necessario dotarsi della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Sono esentati dall'obbligo di presentazione del modello "Contributo SCM – anno 2017" le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2016 e i soggetti che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2015 (oppure 2015-2016 per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS), ricavi delle vendite e delle prestazioni in misura pari o inferiore a euro 500.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente.

La documentazione e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo: <http://www.agcom.it/contributo-settori-comunicazioni-elettroniche-e-servizi-media-2017->